

## Cª TORNATA

## SABATO 16 DICEMBRE 1916

## Presidenza del Presidente MANFREDI

## INDICE

<b>Disegni di legge</b> (approvazione di) . . . . .	pag. 2919
Conti consuntivi dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per gli esercizi finanziari 1906-1907, 1907-1908 e 1908-1909 (N. 299) . . . . .	2919
Convalidazione del Regio decreto 9 agosto 1914, n. 823, che modifica lo stanziamento del capitolo 48 del bilancio della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1914-15 (N. 300) . . . . .	2922
Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1914, n. 1409, concernente la parificazione fra la Regia guardia di finanza il Regio esercito e la Regia marina nei riguardi della giurisdizione penale militare (N. 282) . . . . .	2923
Conversione in legge dei Regi decreti 1º dicembre 1914, n. 1246; 8 novembre 1914, n. 1218; 15 novembre 1914, n. 1262 e 26 novembre 1914, n. 1304, portanti modificazioni alle leggi di ordinamento del Regio esercito (N. 284) . . . . .	2924
Conversione in legge del Regio decreto 15 novembre 1914, n. 1254, relativo alla formazione di un nuovo reggimento di artiglieria da montagna (N. 285) . . . . .	2921
Conversione in legge del Regio decreto 3 gennaio 1915, n. 4, relativo al nuovo ordinamento dei reggimenti di artiglieria da campagna (N. 286) . . . . .	2925
Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, concernente provvedimenti per la Camera agrumaria (N. 305) . . . . .	2926
Conversione in legge del Regio decreto 31 gennaio 1915, n. 50, relativo alla temporanea abolizione dei dazi di confine sul frumento, sugli altri cereali e sulle farine e autorizzazione ai ministri dei lavori pubblici, della marina e dell'interno di adottare i provvedimenti necessari per facilitare i trasporti ferroviari e marittimi di detti prodotti, per accertarne la consistenza e per regolarne il commercio (N. 296) . . . . .	2927
Proroga dei termini stabiliti dalla legge 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriali (N. 304) . . . . .	2928

Trattamento di vecchiaia al personale effettivo operaio e subalterno telefonico ex sociale (N. 272) . . . . .	2929
Conversione in legge del Regio decreto 11 ottobre 1914, n. 1089, riguardante provvedimenti straordinari per il credito agrario (N. 302) . . . . .	2929
<b>Interpellanze</b> (fissazione di giorno per svolgimento di interpellanze) . . . . .	2928
Oratori:	
RAINERI, <i>ministro di agricoltura</i> . . . . .	2928
Per gli augurii di Capo d'anno a S. M. il Re . . . . .	2930
Oratori:	
MORRA DI LAVRIANO . . . . .	2930
<b>Processo verbale</b> (sul) . . . . .	2917
MARIOTTI . . . . .	2917
REFFINI, <i>ministro dell'istruzione pubblica</i> . . . . .	2918
<b>Votazione a scrutinio segreto</b> (risultato di) . . . . .	2930

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della guerra, della marina, della pubblica istruzione, di agricoltura, delle poste e dei telegrafi, il sottosegretario di Stato agli affari esteri e quello dell'industria, commercio e lavoro.

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

MARIOTTI. Domando di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Dalla lettura del verbale rilevo un grave equivoco avvenuto nella discussione di ieri sul progetto di legge relativo ai limiti di età dei professori universitari; equivoco nato probabilmente per la troppo affrettata discussione.

Nell'art. 3, proposto dall'Ufficio centrale d'accordo con l'onorevole ministro, si leggeva:

« I professori emeriti di cui all'art. 2, e quelli che non appartengono ad altre facoltà o scuole come insegnanti ufficiali, faranno parte del Consiglio di facoltà » ecc.

Con questo articolo l'Ufficio centrale aveva inteso di togliere la disparità che sarebbe altrimenti avvenuta tra i diversi professori emeriti antichi e nuovi, e cioè: quelli che, per le disposizioni della progettata legge, avendo compiuto i settantacinque anni di età cesseranno di appartenere al ruolo dei professori ufficiali; quelli che, per la legge Casati, cessano di appartenere all'Università dopo venti anni di insegnamento, hanno diritto di prender parte solo ad alcune votazioni delle Facoltà e possono essere nominati presidi e direttori di scuole universitarie, ma non rettori - quelli, infine, dell'Università di Napoli, che, per la legge Imbriani, hanno diritto di prendere parte alle votazioni non solo per le nomine dei presidi e dei direttori delle scuole universitarie, ma anche per quelle del rettore, e possono essere nominati a tutte queste cariche.

Ora, questa disparità di trattamento, che già si ha per le leggi Casati e Imbriani, e che con la nuova legge sarebbe necessariamente aumentata, aveva giustamente richiamata l'attenzione del Consiglio superiore dell'istruzione, che propose di unificare le antiche e nuove leggi per quanto riguardano i professori emeriti, attribuendo a tutti questi egregi insegnanti gli stessi diritti.

Questo era proposto nell'articolo che abbiamo presentato al Senato; ed anche nella relazione dell'Ufficio centrale si parla con molta chiarezza di questo concetto che ispirava la legge: « Il Consiglio superiore - dice la relazione - deliberava di far voti per una riforma del diritto vigente in materia, intesa ad estendere a tutte le cariche le norme vigenti nell'Università di Napoli circa la posizione giuridica dei professori emeriti. L'Ufficio centrale, discutendosi la presente legge, trovò pertanto opportuno di fare un'aggiunta alle disposizioni che riguardano i professori emeriti, nel senso di dare a tutti i medesimi il diritto di far parte del Consiglio di Facoltà e di partecipare alla elezione di preside e di rettore, alle quali cariche saranno essi pure eleggibili ».

Tolta, per puro equivoco, nella affrettata discussione, la parola « quelli » le successive parole dell'articolo perdono ogni ragione d'essere. Difatti l'art. 3 si leggerebbe ora così: « I professori emeriti di cui all'art. 2 e che non appartengono ad altre facoltà e scuole come insegnanti ufficiali » ecc.

È evidente che questa dizione monca non può in alcun modo ammettersi. I professori di cui all'art. 2 non possono appartenere, come insegnanti ufficiali, ad alcun'altra Università perchè hanno passati i settantacinque anni; ed è proprio questa stessa legge che, con l'art. 1, toglie loro ogni possibilità di continuare l'insegnamento ufficiale in qualsiasi Università o istituto superiore; ecco perchè credo che, prima di passare alla votazione a scrutinio segreto, si debba, coordinando il testo votato ieri, rimettere la parola « quelli » là donde è stata erroneamente tolta.

Spero che di questo avviso sarà anche l'onorevole ministro.

RUFFINI, *ministro della pubblica istruzione*.  
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINI, *ministro della pubblica istruzione*.  
Dichiaro di accettare questa correzione perchè altrimenti l'articolo non avrebbe senso. Le categorie degli emeriti sono due: vi sono gli emeriti che abbiamo creati con l'art. 2, vale a dire quei professori che, caduti sotto il limite di età, sono dichiarati emeriti, ancorchè non abbiano compiuti i venti anni d'insegnamento nella stessa Università, e vi sono quelli dell'art. 42 del testo unico, e cioè i professori che dopo venti anni d'insegnamento in una Università vi hanno ottenuto il titolo di emeriti. Ora in quest'ultima categoria è da fare una distinzione. Alcuni di tali emeriti si sono ritirati senza più dall'insegnamento. Ed è a questi appunto, che si riferisce il disposto dell'articolo 3; sono essi che costituiscono i *quelli*, considerati da tale articolo. Gli *altri* sono invece insegnanti, i quali ottennero bensì il titolo di emerito dopo venti anni d'insegnamento in una Università, ma poi passarono per trasferimento ad un'altra Università ove tuttora insegnano. Ora, sarebbe assurdo che si volessero accomunare queste due posizioni; e cioè che si volessero comprendere anche questi emeriti tuttora insegnanti nel disposto dell'art. 3. La modifi-

cazione proposta io l'approvo quindi pienamente.

PRESIDENTE. Il senatore Mariotti, come il Senato ha udito, propone che all'art. 3 della legge discussa ieri siano rimesse le parole « e quelli » che fu tolta per equivoco.

L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha già dichiarato di accettare questa proposta.

Domando al Senato se l'approva.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 3 così modificato:

#### Art. 3.

I professori emeriti di cui all'articolo 2, e quelli che non appartengano ad altre Facoltà o Scuole come insegnanti ufficiali, faranno parte del Consiglio di Facoltà o Scuola. Potranno partecipare alle elezioni del Preside, del Direttore e del Rettore e saranno eleggibili a tali cariche.

Chi l'approva è pregato alzarsi.

(Approvato).

Non facendosi altre osservazioni, il processo verbale è approvato.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge. « Modificazioni alla legge sull'istruzione superiore, concernenti i limiti di età dei professori delle Università e degli altri Istituti di istruzione superiore.

Di PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

**Approvazione del disegno di legge:** « Conti consuntivi dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per gli esercizi finanziari 1906-907, 1907-908 e 1908-909 » (N. 299).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conti consuntivi dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per gli esercizi finanziari 1906-907, 1907-908 e 1908-909.

Essendo l'onorevole ministro degli affari esteri impedito per ragioni di ufficio di assistere alla nostra seduta, ha delegato a rappresentarlo nella discussione di questo disegno di legge l'onorevole Borsarelli sottosegretario di Stato.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Torrigiani Filippo di dar lettura del disegno di legge.

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario*, legge:

(V. stampato N. 299).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

#### I.

CONTO CONSUNTIVO DEL FONDO PER L'EMIGRAZIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1906-907.

#### Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione accertate nell'esercizio finanziario 1906-907, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quale risulta dal conto consuntivo stesso, in lire quattro milioni ventinovemila seicentoseptantasette e cent. 93 L. 4,029,677.93 delle quali furono riscosse. . . » 3,782,143.90

e rimasero da riscuotere . . . L. 247,534.03

(Approvato).

#### Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione accertate nell'esercizio finanziario 1906-907, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in lire quattro milioni ventinovemila seicentoseptantasette e cent. 93 L. 4,029,677.93 delle quali furono pagate . . . » 1,388,157.23

e rimasero da pagare . . . L. 2,641,520.70

(Approvato).

#### Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-16 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1916

finanziario 1906-907 del Fondo per l'emigrazione rimane così stabilito:

*Entrate e spese effettive.*

Entrata . . . . .	L. 4,012,093.73
Spesa . . . . .	» 1,870,606.38
Avanzo. . . . .	L. <u>2,141,487.35</u>

*Movimento di capitali.*

Entrata . . . . .	L. 17,584.20
Spesa (impiego di capitali) »	2,159,071.55
Disavanzo. . . . .	L. <u>2,141,487.35</u>

(Approvato).

## Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1906-06 restano determinate, come dal conto consuntivo, in lire trecentoseimila sessantadue e cent. 70 . . . . L. 306,062.70  
 delle quali furono riscosse . . . » 306,048.55  
 e rimasero da riscuotere . . . L. 14.15

(Approvato).

## Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1906-06 restano determinate, come dal conto consuntivo, in lire un milione ottocentoventinove mila centosedici e centesimi trentasei

	L. 1,829,116.36
delle quali furono pagate . . . »	1,304,892.33
e rimasero da pagare . . . »	<u>524,224.03</u>

(Approvato).

## Art. 6.

Sono convalidate nella somma di lire cinquantaduemila duecento e cent. 37 (L. 52,200.37) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1906-07 del Fondo per l'emigrazione in conto di spese residue degli esercizi precedenti in seguito a corrispondenti versamenti alla Cassa depositi e prestiti.

(Approvato).

## Art. 7.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1906-07 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1906-07 (art. 1) . . . . .	L. 247,534.03
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli anni precedenti »	14.15
Somme riscosse e non versate (comma V del riassunto generale) »	<u>157,992.80</u>
Residui attivi al 30 giugno 1907 . . . . .	L. <u>405,540.98</u>

(Approvato).

## Art. 8.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1906-07 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza propria dell'esercizio 1906-1907 (articolo 2) . . . . .	L. 2,641,520.70
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti . . . . .	» 524,224.03
Residui passivi al 30 giugno 1907 . . . . .	L. <u>3,165,744.73</u>

(Approvato).

## II.

CONTO CONSUNTIVO DEL FONDO PER L'EMIGRAZIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1907-08.

## Art. 9.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione accertate nell'esercizio 1907-08 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quale risulta dal conto consuntivo del Fondo stesso, in lire due milioni quattrocentoquarantunomila quarantatré e cent. 62 . . . . L. 2,441,043.62  
 delle quali furono riscosse . . . » 2,190,439.45  
 e rimasero da riscuotere . . . L. 250,604.17

(Approvato).

## Art. 10.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione, accertate nell'esercizio finanziario 1907-08 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite quale risulta dal conto consuntivo del Fondo stesso, in lire due milioni quattrocento quarantunomila quarantatre e centesimi 62

	L.	2,441,043.62
delle quali furono pagate . . . »		1,384,573.60
e rimasero da pagare . . . . L.		<u>1,056,470.02</u>

(Approvato).

## Art. 11.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1907-08 del Fondo per l'emigrazione rimane così stabilito:

*Entrate e spese effettive.*

Entrata . . . . . L.	2,430,823.23
Spesa . . . . . »	1,870,704.29
Avanzo . . . . L.	<u>560,118.94</u>

*Movimento di capitali.*

Entrata . . . . . L.	10,220.39
Spesa (impiego di capitali) »	570,339.33
Disavanzo . . . L.	<u>560,118.94</u>

(Approvato).

## Art. 12.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1907-08 restano determinate, come dal conto consuntivo, in lire quattrocentotomila ottocentocinque e cent. 7 L. 408,805.07

delle quali furono riscosse . . . »	408,787.77
e rimasero da riscuotere . . . L.	<u>17.30</u>

(Approvato).

## Art. 13.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1907-08 restano determinate, come dal conto consuntivo, in lire tre milioni centosessantannovemila otto e cent. 82 L. 3,169,008.82

delle quali furono pagate . . . »	2,914,375.21
e rimasero da pagare . . . . L.	<u>254,633.61</u>

(Approvato).

## Art. 14.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1907-08 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1907-08 (art. 9) . . . . L.	250,604.17
--	------------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli anni precedenti »	17.30
---	-------

Somme riscosse e non versate (colonna V del riassunto generale) . . . . . »	<u>13,896.79</u>
---	------------------

Residui attivi al 30 giugno 1908 . . . . . L.	<u>264,518.26</u>
---	-------------------

(Approvato).

## Art. 15.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1907-08, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza propria dell'esercizio 1907-08 (articolo 10) . . . . . L.	1,056,470.02
--	--------------

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti »	<u>254,633.61</u>
---	-------------------

Residui passivi al 30 giugno 1908 . . . . . L.	<u>1,311,103.63</u>
--	---------------------

(Approvato).

## III.

CONTO CONSUNTIVO DEL FONDO PER L'EMIGRAZIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1908-1909.

## Art. 16.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione accertate nell'esercizio finanziario 1908-09, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quale risulta dal conto consuntivo del Fondo stesso, in lire tre milioni trecentocinquantaquattresimila trecentosettantacinque e centesimi 68 . . . . . L. 3,356,375.68

delle quali furono riscosse . . . »	3,030,711.18
e rimasero da riscuotere . . . L.	<u>325,664.50</u>

(Approvato).

## Art. 17.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione accertate nell'esercizio finanziario 1908-09, per la competenza propria dell'esercizio sono stabilite, quali risulta dal conto consuntivo, in lire tre milioni trecentocinquantesemila trecentosettantacinque e centesimi 68 . . . . . L. 3,356,375.68 delle quali furono pagate . . . > 2,415,817.51 e rimasero da pagare . . . L. 940,558.17  
(Approvato).

## Art. 18.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1908-09, del Fondo per l'emigrazione rimane così stabilito:

*Entrate e spese effettive.*

Entrate . . . . .	L.	3,338,397.78
Spese . . . . .	>	2,212,862.57
Avanzo . . . . .	L.	<u>1,125,535.21</u>

*Movimento di capitali.*

Entrata . . . . .	L.	17,977.90
Spese (impiego di capitali) . . .	>	1,143,513.11
Disavanzo . . . . .	L.	<u>1,125,535.21</u>

(Approvato).

## Art. 19.

È convalidato il decreto Reale 3 maggio 1909, n. 256, col quale si autorizza il prelevamento della somma di lire 74,000 dal fondo di riserva per le spese impreviste da portarsi in aggiunta al capitolo 22 « Spese per la protezione degli emigranti all'estero, e sussidi ad opere di patronato all'estero e all'interno ».

(Approvato).

## Art. 20.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1907-08, restano, come dal conto consuntivo, determinate in lire duecentosettantunmila centoventisei e centesimi trentotto (lire 261,126.38) interamente riscosse.  
(Approvato).

## Art. 21.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1907-08, restano determinate, come dal conto consuntivo, in lire un milione trecentodiciassettemila seicentotto e centesimi 54 . . . . . L. 1,317,608.54 delle quali furono pagate . . . > 946,941.24 e rimasero da pagare . . . L. 370,667.30  
(Approvato).

## Art. 22.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1908-09, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio (art. 16) . . . . . L. 325,664.50

Somme riscosse e non versate (colonna V del riassunto generale) . . . . . > 43,144.26

Residui attivi al 30 giugno 1909 . . . . . L. 368,808.76

(Approvato).

## Art. 23.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1908-09, sono stabiliti, come risulta dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza propria nell'esercizio 1908-09 (articolo 17) . . . . . L. 940,558.17

Somme rimaste da pagare per residui degli esercizi precedenti > 370,667.30

Residui passivi al 30 giugno 1909 . . . . . L. 1,311,225.47

(Approvato).

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Convalidazione del Regio decreto 9 agosto 1914, n. 823, che modifica lo stanziamento del capitolo 48 del bilancio della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1914-15 » (N. 300).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione del Regio decreto 9 agosto 1914, n. 823,

che modifica lo stanziamento del capitolo 48 del bilancio della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1914-15 ».

Prego il senatore, segretario, Torrighiani Filippo di dar lettura del disegno di legge.

TORRIGHIANI FILIPPO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 9 agosto 1914, n. 823, che porta a lire 800,000 lo stanziamento del capitolo 48 « Casi eccezionali di rimpatrio e di assistenza degli emigranti in Europa ed altri paesi - Ricerche di emigranti nell'interesse delle loro famiglie » del bilancio della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1914-15, ed autorizza, ove sia necessario, per pari somma la vendita di titoli di Stato e garantiti dallo Stato, di proprietà del Fondo per l'emigrazione.

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA.

Ritenuta la necessità di provvedere al rimpatrio ed all'assistenza degli emigranti indigenti che, in seguito alle attuali contingenze politiche, sono costretti a ritornare in patria;

Considerato che tale incarico fu affidato dal ministro degli affari esteri di concerto colla Presidenza del Consiglio dei ministri al Commissariato dell'emigrazione;

Ritenuto che per l'assistenza degli emigranti che rimpatriano dai paesi d'Europa è stanziata nel capitolo 48 del bilancio del Fondo per l'emigrazione la somma di lire 5000 per l'esercizio 1914-15;

Considerato che tale somma è assolutamente insufficiente ai bisogni urgenti e che pertanto è necessario aumentare lo stanziamento stesso;

Ritenuto che le entrate del Fondo per l'emigrazione previste per l'esercizio 1914-15, non sono bastanti per sopperire ai nuovi bisogni e che pertanto si ritiene indispensabile un prelevamento dal fondo esistente presso la Cassa depositi e prestiti, salvo a provvedere in seguito, al relativo reintegro da parte del Regio Governo;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo 48: « Casi eccezionali di rimpatrio e di assistenza degli emigranti in Europa ed altri paesi - ricerche di emigranti nell'interesse delle loro famiglie - nel bilancio della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio 1914-15 è portato a lire 800,000 ».

Il Commissariato dell'emigrazione di concerto colla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, è autorizzato a prolevare tale somma dal Fondo in deposito presso la Cassa stessa, provvedendo, ove sia necessario, anche alla vendita dei titoli di Stato, o garantiti dallo Stato di proprietà del Fondo per l'emigrazione.

Con decreti ministeriali sarà provveduto per le necessarie modificazioni agli stanziamenti di bilancio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA.

DI SAN GIULIANO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1914, n. 1409, concernente la parificazione fra la Regia guardia di finanza, il Regio esercito e le Regia marina nei riguardi della giurisdizione penale militare ». (N. 282).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1914, n. 1409, concernente la parificazione fra la Regia guardia di finanza, il Regio esercito e la Regia marina nei riguardi della giurisdizione penale militare ».

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-16 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1916

Prego il senatore, segretario, Torrigiani Filippo, di dar lettura del disegno di legge.

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge gli articoli 2 e 3 del Regio decreto 24 dicembre 1914, n. 1409, concernenti il pareggiamento fra Regio esercito, Regia marina e Regia guardia di finanza nei riguardi della soggezione al Codice penale militare ed al Codice penale militare marittimo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge dei Regi decreti 1° novembre 1914, n. 1246; 8 novembre 1914, n. 1248; 15 novembre 1914, n. 1262 e 26 novembre 1914, n. 1304, portanti modificazioni alle leggi di ordinamento del Regio esercito » (N. 284).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 1° novembre 1914, n. 1246; 8 novembre 1914, n. 1248; 15 novembre 1914, n. 1262 e 26 novembre 1914, n. 1304, portanti modificazioni alle leggi di ordinamento del Regio esercito ».

Prego il senatore, segretario, Torrigiani Filippo di dar lettura del disegno di legge.

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in leggi il Regio decreto 1 novembre 1914, n. 1246; il Regio decreto 8 novembre 1914, n. 1248; il Regio decreto 15 novembre 1914, n. 1262; il Regio decreto 26 novembre 1914, n. 1304.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 15 novembre 1914, n. 1254, relativo alla formazione di un nuovo reggimento di artiglieria da montagna » (N. 285).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 15 novembre 1914, n. 1254, relativo alla formazione di un nuovo reggimento di artiglieria da montagna ».

Prego il senatore, segretario, Torrigiani Filippo di dar lettura del disegno di legge.

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto n. 1254 del 15 novembre 1914, relativo alla formazione di un nuovo reggimento di artiglieria da montagna.

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA.

Vista la legge di ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, testo unico, approvato con Regio decreto n. 525 del 14 luglio 1898, e modificato con leggi n. 285 del 7 luglio 1901, numero 303 del 21 luglio 1902, n. 216 del 2 giugno 1904, n. 300 del 3 luglio 1904, n. 347 del 9 luglio 1905, n. 305 dell'8 luglio 1906, n. 343 del 12 luglio 1906, n. 372 del 19 luglio 1906, n. 647 del 30 dicembre 1906, n. 84 del 21 marzo 1907, n. 327 del 13 giugno 1907, nn. 479 e 484 del 14 luglio 1907, n. 7 del 5 gennaio 1908, n. 328 del 2 luglio 1908, n. 473 del 15 luglio 1909, n. 226 dell'8 maggio 1910, n. 443 del 10 luglio 1910, nn. 515, 531 e 549 del 17 luglio 1910, n. 611 del 25 giugno 1911, n. 683 del 6 luglio 1911, n. 698 del 27 giugno 1912, Regio decreto n. 402 del 27 marzo 1913, leggi n. 595 del 31 maggio 1913, n. 601 dell'8 giugno 1913 nn. 551 e 575 del 18 giugno 1914;

Sentito il Consiglio dei ministri;  
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:



## Art. 1.

All'ordinamento delle armi e corpi del Regio esercito stabilito dalla vigente legge di ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dell'Amministrazione della guerra, sono apportati nel numero complessivo delle unità gli aumenti seguenti:

ARMA DI ARTIGLIERIA. — Un reggimento di artiglieria da montagna (stato maggiore, quattro gruppi, dodici batterie, un deposito).

## Art. 2.

Nella formazione del nuovo reggimento saranno utilizzati due comandi di gruppo e cinque batterie di quelle create con la legge del 27 giugno 1912, n. 698.

## Art. 3.

Alle tabelle organiche annesse alla legge di ordinamento del Regio esercito o dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra sono apportati i seguenti aumenti nel numero degli ufficiali e degli impiegati dei vari gradi.

TABELLA N. VII degli ufficiali dell'arma di artiglieria:

- 1 colonnello
- 4 tenenti colonnelli
- 12 capitani
- 25 tenenti o sottotenenti.

TABELLA N. XI degli ufficiali del corpo sanitario militare:

- 1 capitano
- 3 tenenti o sottotenenti medici.

TABELLA N. XIII degli ufficiali del corpo di amministrazione:

- 1 subalterno.

TABELLA N. XIV degli ufficiali del corpo veterinario militare:

- 1 capitano veterinario
- 3 tenenti o sottotenenti veterinari.

TABELLA N. XXI dei ragionieri di artiglieria.

- 1 ragioniere di 4ª classe.

TABELLA N. XXIV degli applicati delle amministrazioni militari dipendenti:

- 3 applicati.

TABELLA N. XXV degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari:

- 2 ufficiali d'ordine dei magazzini militari.

## Art. 4.

Gli aumenti delle tabelle organiche avranno vigore dal 1º gennaio 1915.

## Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA  
ZUPELLI.

V. — Il Guardasigilli  
ORLANDO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 3 gennaio 1915, n. 5, relativo al nuovo ordinamento dei reggimenti di artiglieria da campagna » (N. 286).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 3 gennaio 1915, n. 5, relativo al nuovo ordinamento dei reggimenti di artiglieria da campagna ».

Prego il senatore, segretario, Torrigiani Filippo di dar lettura del disegno di legge.

TORRIGIANI FILIPPO, segretario, legge:

## Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto n. 5, del 3 gennaio 1915, relativo all'ordinamento dei reggimenti di artiglieria da campagna.

## VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA.

Vista la legge di ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, testo unico approvato con Regio decreto n. 525 del 14 luglio 1898, e modificato con leggi n. 285 del 7 luglio 1901, n. 303 del 21 luglio 1902, n. 216 del 2 giugno 1904, n. 300 del 3 luglio 1904, n. 347 del 9 luglio 1905, n. 305 dell'8 luglio 1906, n. 343 del 12 luglio 1906, n. 372 del 19 luglio 1906, n. 647 del 30 dicembre 1906, n. 84 del 21 marzo 1907, n. 327 del 13 giugno 1907, nn. 479 e 484 del 14 luglio 1907, n. 7 del 5 gennaio 1908, n. 328 del 2 luglio 1908, n. 473 del 15 luglio 1909, n. 226 dell'8 maggio 1910, n. 443 del 10 luglio 1910, nn. 515, 531 e 549 del 17 luglio 1910, n. 611 del 25 giugno 1911, n. 683 del 6 luglio 1911, n. 698 del 27 giugno 1912, Regio decreto n. 402 del 27 marzo 1913, leggi n. 595 del 31 maggio 1913, n. 601 dell'8 giugno 1913, nn. 551 e 575 del 18 giugno 1914, Regi decreti n. 1248 dell'8 novembre 1914, nn. 1254 e 1262 del 15 novembre 1914, n. 1304 del 26 novembre 1914;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

All'ordinamento delle armi e corpi del Regio esercito stabilito dalla vigente legge di ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, sono apportate le seguenti modificazioni:

I reggimenti di artiglieria da campagna si compongono di uno stato maggiore, di tre gruppi di batterie e di un deposito; alcuni reggimenti hanno inoltre una o due compagnie treno. In totale 36 reggimenti, 108 gruppi, 289 batterie, 6 compagnie treno e 36 depositi.

## Art. 2.

Alle tabelle organiche annesse alla legge di ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra sono apportati i seguenti aumenti nel numero degli ufficiali dei vari gradi:

## TABELLA N. VII

*degli ufficiali dell'arma di artiglieria*  
*(ruolo combattente).*

18 tenenti colonnelli;

18 maggiori;

96 capitani;

133 tenenti o sottotenenti.

## Art. 3.

Gli aumenti alle tabelle organiche avranno vigore dal 1° febbraio 1915.

## Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA  
ZUPELLI.

V. - *Il Guardasigilli*  
ORLANDO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:  
« Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, concernente provvedimenti per la Camera agrumaria » (N. 305).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914,

n. 1058, concernente provvedimenti per la Camera agrumaria ».

Prego il senatore, segretario, Torrigiani Filippo di dar lettura di questo disegno di legge.

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, concernente provvedimenti per la Camera agrumaria.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e, trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto 31 gennaio 1915, n. 50, relativo alla temporanea abolizione dei dazi di confine sul frumento, sugli altri cereali e sulle farine e autorizzazione ai ministri dei lavori pubblici, della marina e dell'interno di adottare i provvedimenti necessari per facilitare i trasporti ferroviari e marittimi di detti prodotti, per accertarne la consistenza e per regolarne il commercio » (N. 296).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 31 gennaio 1915, n. 50, relativo alla temporanea abolizione dei dazi di confine sul frumento, sugli altri cereali e sulle farine, e autorizzazione ai ministri dei lavori pubblici, della marina e dell'interno di adottare i provvedimenti necessari per facilitare i trasporti ferroviari e marittimi di detti prodotti, per accertarne la consistenza e per regolarne il commercio ».

Prego il senatore, segretario, Torrigiani Filippo di dar lettura di questo disegno di legge.

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario*, legge:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto 31 gennaio 1915, n. 50, relativo alla temporanea abolizione dei dazi di confine sul frumento, sugli altri cereali e sulle farine, e autorizzazione ai ministri dei lavori pubblici, della marina e dell'interno ad adottare i provvedimenti necessari per facilitare i trasporti ferroviari e marittimi di detti prodotti, per accertarne la consistenza e per regolarne il commercio.

VITTORIO EMANUELE III.

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della marina, dei lavori pubblici e dell'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I dazi di confine sul frumento, sugli altri cereali e sulle farine sono aboliti temporaneamente a partire dal 1° febbraio e fino a tutto il 30 giugno 1915.

Art. 2.

Alla temporanea abolizione dei dazi di cui al precedente articolo è applicabile la disposizione dell'articolo 6, lettera a), secondo comma, delle disposizioni preliminari alla tariffa. In nessun caso saranno restituiti i dazi riscossi definitivamente.

Per tutta la durata della temporanea abolizione dei detti dazi è sospesa la emissione di bollette di temporanea importazione di frumento per la macinazione o per fare semole e paste.

Art. 3.

Sino al 30 giugno 1915 è data facoltà al ministro dei lavori pubblici di adottare i provvedimenti necessari per facilitare i trasporti ferroviari del grano e della farina di grano nell'interno del Regno, ribassando fino al 50 per cento le tariffe in vigore, comprese quelle eccezionali, ed estendendo i relativi benefici al trasporto del grano di provenienza estera.

Art. 4.

Entro lo stesso termine è data facoltà al ministro della marina di ribassare fino al 50 per cento le tariffe vigenti per il trasporto del grano e della farina di grano sulle linee marittime sovvenzionate in conformità delle rispettive convenzioni e di fare eseguire, occorrendo, viaggi straordinari per il trasporto medesimo.

## Art. 5.

È data facoltà al ministro dell'interno di ordinare, dove e quando lo creda conveniente, l'accertamento della consistenza dei magazzini e dei depositi del grano, delle farine e degli altri cereali.

Chiunque si opponga in qualsiasi modo alla esecuzione di tali accertamenti sarà passibile delle pene previste dal Codice penale.

## Art. 6.

È data pure facoltà al ministro dell'interno di stabilire, d'intesa col ministro di agricoltura, industria e commercio, nei luoghi e pel tempo che creda opportuno, norme obbligatorie per la panificazione e per la vendita della farina e del pane.

I contravventori alle norme come sopra stabilite saranno passibili delle pene comminate dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col Regio decreto 1º agosto 1907, n. 636, senza pregiudizio delle maggiori pene portate dal Codice penale.

## Art. 7.

Contro i provvedimenti che siano emanati dal ministro dell'interno in base ai due precedenti articoli non è ammesso alcun ricorso, nè in sede amministrativa nè in sede giudiziaria.

## Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA  
ORLANDO  
DANELO  
CARCANO  
VIALE  
CIUFFELLI  
CAVASOLA.

V. — Il Guardasigilli:  
ORLANDO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Fissazione di giorno per lo svolgimento di interpellanze.**

RAINERI, *ministro di agricoltura*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, *ministro di agricoltura*. Se il Senato non ha difficoltà, avrei stabilito con gli onorevoli senatori Marconi e D'Andrea che lo svolgimento delle loro interpellanze di indole mineraria abbia luogo mercoledì prossimo.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta dell'onorevole ministro di agricoltura.

Se non sorgono opposizioni, s'intende fissato per mercoledì 20 corrente lo svolgimento delle interpellanze dei senatori Marconi e D'Andrea.

Così rimane stabilito.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Proroga dei termini stabiliti dalla legge 30 ottobre 1859, n. 3731; sulle privative industriali » (N. 304).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dei termini stabiliti dalla legge 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriali ».

Prego il senatore, segretario, Filippo Torrigiani di dar lettura del disegno di legge:

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario*, legge:

**Articolo unico.**

Sono convertiti in legge i Regi decreti 24 settembre 1914, n. 1034, e 3 gennaio 1915, n. 3, concernenti la proroga dei termini stabiliti dalla legge 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede la parola, la dichiaro chiusa; e, trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: «Trattamento di vecchiaia al personale effettivo operaio e subalterno telefonico ex-sociale» (Numero 272).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Trattamento di vecchiaia al personale effettivo operaio e subalterno telefonico ex-sociale».

Prego il senatore, segretario, Torrigiani Filippo di darne lettura.

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 272).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Il personale effettivo operaio e subalterno, già appartenente alle cessate Società Generale Italiana dei telefoni ed applicazioni elettriche e Società telefonica per l'Alta Italia, e quello pure effettivo addetto alla rete di Venezia, assunti al servizio telefonico statale sanzionato con legge 15 luglio 1907, n. 506, sono ammessi al diritto a pensione stabilito dal testo unico delle leggi sulle pensioni civili, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Ai soli effetti dell'articolo 26 del citato testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, il servizio utile pel conseguimento della pensione decorre, per il detto personale già appartenente alle Società Generale Italiana e Alta Italia dal 1° luglio 1907, e per quello ex sociale suddetto appartenente alla rete di Venezia dal 1° gennaio 1904.

(Approvato).

#### Art. 2.

Tutto il personale ex sociale non effettivo al momento del riscatto o presa di possesso delle reti, passato quindi allo Stato in qualità di avventizio, è considerato come assunto direttamente dallo Stato e soggetto alle norme contenute nella legge 20 dicembre 1914, n. 1376, e nel testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 a datare dalla nomina in ruolo.

(Approvato).

#### Art. 3.

È data facoltà agli operai od agenti ex sociali di optare per il sistema di assicurazione sulla vecchiaia costituito dalle cessate Società, nei limiti ed alle condizioni prestabilite risultanti dagli aggiornamenti eseguiti al 30 giugno 1907 in adempimento agli articoli 6 e 8 rispettivamente delle Convenzioni annesse alla legge 15 luglio 1907, n. 506. In questo caso, raggiunti i limiti stabiliti per liquidare la pensione, essi, se restano in servizio, non hanno diritto ad alcuna maggior somma da parte dello Stato.

Sono estese al personale optante di che nel presente articolo le disposizioni vigenti che regolano i casi di dimissioni, dispensa dal servizio, revocazione o destituzione; fatta eccezione per quanto riguarda le somme versate dalla Società ed eventualmente dagli iscritti al fondo pensione, per le quali in ogni caso è ammessa la liquidazione al momento della cessazione del servizio.

La facoltà di opzione, da esercitarsi mediante dichiarazione scritta, si prescrive nel termine di due mesi dall'andata in vigore della presente legge. Decade dal diritto di opzione l'operaio o l'agente che nel termine di due mesi predetto non effettua la restituzione delle somme eventualmente riscosse relative a premi necessari per costituire la pensione da assicurare. (Approvato).

#### Art. 4.

Il Governo stabilirà le norme per l'applicazione della presente legge, la regolarizzazione dei conti individuali con la Cassa Nazionale di previdenza o altro Istituto assicuratore, il recupero delle quote versate alla Cassa predetta, e il pareggio dei versamenti dovuti al Tesoro per trattenute sugli stipendi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: «Conversione in legge del Regio decreto 11 ottobre 1914, n. 1089, riguardante provvedimenti straordinari per il credito agrario» (N. 302).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione

in legge del Regio decreto 11 ottobre 1914, n. 1089, riguardante provvedimenti straordinari per il credito agrario ».

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Torrigiani Filippo di darne lettura.

TORRIGIANI FILIPPO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 11 ottobre 1914, n. 1089, riguardante provvedimenti straordinari per il credito agrario.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Adamoli, Amero d'Aste.

Badini-Confalonieri, Barinetti, Bava-Beccaris, Bensa, Bergamasco, Bertetti, Bettoni, Blaserna, Bodio, Bollati, Bonasi, Botterini, Brandolin.

Caldesi, Capaldo, Carissimo, Caruso, Casalini, Cassis, Castiglioni, Chironi, Conti, Cornalba, Corsi, Cruciani-Alibrandi, Cuzzi.

Dalla Vedova, Dallolio, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Giudice, De Novellis, De Riseis, Di Brazzà, Di Brocchetti, Di Camporeale, Di Prampero, Dorigo, D'Ovidio Francesco.

Ellero.

Fano, Ferrero Di Cambiano, Figoli, Fili-Astolfone, Filomusi Guclfi, Fracassi, Frascara, Frizzi.

Garavetti, Garofolo, Giunti, Giusti del Giardino, Gorio, Guala, Gualterio, Gui.

Lanciani, Levi Ulderico, Luciani.

Malaspina, Mangili, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Masci, Massarucci, Mele, Monteverde, Morra.

Papadopoli, Pasolini, Passerini Angelo, Pedotti, Pellerano, Petrella, Pigorini, Pincherle, Polacco, Pullè Francesco L.

Resta Pallavicino, Reynaudi, Righi, Ruffini, Sacchetti, San Martino, Sanseverino, Schupfer, Serristori, Spirito.

Taiani, Tami, Tittoni Romolo, Todaro, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Treves. Venosta, Villa, Vittorelli.

#### Per gli auguri di Capo d'anno a Sua Maestà il Re.

PRESIDENTE. Ricordo al Senato che dobbiamo nominare la Commissione che dovrà redigere un indirizzo a S. M. il Re per gli auguri di Capo d'anno.

MORRA DI LAVRIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA DI LAVRIANO. Interprete dei sentimenti del Senato, prego il nostro egregio Presidente a voler nominare la Commissione che rediga l'indirizzo per gli auguri di Capo d'anno al nostro Augusto Sovrano. Speriamo che la Commissione possa esser ricevuta al campo dal nostro Re e così offrirgli l'omaggio profondo, sincero e ammiratore di tutti quelli che lo accompagnano coi loro voti sul campo che ci darà la gloriosa vittoria. (*Approvazioni, applausi*).

PRESIDENTE. Consentendolo il Senato, io adempirò senza indugio all'incarico ricevuto.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazioni alle leggi sulla istruzione superiore, concernenti i limiti di età dei professori delle Università e degli altri Istituti di istruzione superiore »:

Senatori votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	82
Contrari . . . . .	23

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conti consuntivi dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per gli esercizi finanziari 1906-907, 1907-908 e 1908-909 (Numero 299);

Convalidazione del Regio decreto 9 agosto 1914, n. 823, che modifica lo stanziamento del capitolo 48 del bilancio della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1914-15 (N. 300);

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1914, n. 1409, concernente la parificazione fra la Regia guardia di finanza, il Regio esercito e la Regia marina nei riguardi della giurisdizione penale militare (N. 282);

Conversione in legge dei Regi decreti 1º novembre 1914, n. 1246; 8 novembre 1914, n. 1248; 15 novembre 1914, n. 1262 e 26 novembre 1914, n. 1304, portante modificazioni alle leggi di ordinamento del Regio esercito (N. 284);

Conversione in legge del Regio decreto 15 novembre 1914, n. 1254, relativo alla formazione di un nuovo reggimento di artiglieria da montagna (N. 285);

Conversione in legge del Regio decreto 3 gennaio 1915, n. 5, relativo al nuovo ordinamento dei reggimenti di artiglieria da campagna (N. 286);

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, concernente provvedimenti per la Camera agrumaria (N. 305);

Conversione in legge del Regio decreto 31 gennaio 1915, n. 50, relativo alla temporanea abolizione dei dazi di confine sul frumento, sugli altri cereali e sulle farine e autorizzazione ai ministri dei lavori pubblici, della marina e dell'interno di adottare i provvedimenti necessari per facilitare i trasporti ferroviari e marittimi di detti prodotti, per accertarne la consistenza e per regolarne il commercio (Numero 296);

Proroga dei termini stabiliti dalla legge 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriali (N. 304);

Trattamento di vecchiaia al personale effettivo operaio e subalterno telefonico ex-sociale (N. 272);

Conversione in legge del Regio decreto 11 ottobre 1914, n. 1089, riguardante provvedimenti straordinari per il credito agrario (N. 302).

## II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1915, n. 11, circa la costituzione del corpo aeronautico militare (N. 287);

Conversione in legge del Regio decreto 31 gennaio 1915, n. 63, relativo alla protrazione della permanenza alle armi di militari di seconda categoria (N. 311);

Conversione in legge dei Regi decreti 20 dicembre 1914, n. 1394, 31 dicembre 1914, numero 1431, 10 gennaio 1915, n. 9, 24 gennaio 1915, n. 43, 28 gennaio 1915, n. 64 e 7 febbraio 1915, n. 113, portanti modificazioni all'ordinamento ed all'avanzamento del Regio Esercito (N. 312);

Conversione in legge del Regio decreto 27 settembre 1914, n. 1090, concernente il collocamento fuori ruolo dei funzionari delle Amministrazioni centrali e dipendenti della guerra e della marina, inviati nelle colonie ed in luoghi occupati militarmente dall'Italia (281).

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1914, n. 1642, relativo alla concessione del grado di sottocapo meccanico ai militari del Corpo Reale equipaggi in servizio che posseggano determinati titoli di studio (N. 292);

Conversione in legge del Regio decreto 31 gennaio 1915, n. 17, che proroga al 31 marzo 1915 la concessione di una speciale indennità giornaliera agli ufficiali della riserva navale e di complemento della Regia marina richiamati in servizio di autorità, accordata con Regio decreto 26 novembre 1914, n. 1311 (N. 293);

Conversione in legge del Regio decreto 18 ottobre 1914, n. 1115, che ridusse temporaneamente il dazio sul grano, altri cereali e prodotti derivati, e del Regio decreto 1º dicembre 1914, n. 1314, che ne prorogò gli effetti (N. 274);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 991, che riordina il servizio di ragioneria nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti in relazione agli economati generali dei benefici vacanti ed archivi notarili (N. 280);

Conversione in legge dei Regi decreti 4 agosto 1914, n. 760, 16 agosto 1914, n. 821 e 27 settembre 1914, n. 1033, concernenti il rimborso

---

**LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-16 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1916**

---

dei depositi presso Istituti di varia natura e il pagamento delle cambiali (N. 297);

Conversione in legge del Regio decreto 20 dicembre 1914, n. 1373, concernente il rimborso dei depositi presso Istituti di varia natura ed il pagamento delle cambiali (N. 298);

Disposizioni interpretative (art. 73 dello

Statuto del Regno) circa alcuni casi di pretesa ineleggibilità ai Consigli comunali e provinciali (N. 234).

La seduta è sciolta (ore 16.15).

---

Licenziato per la stampa il 23 dicembre 1916 (ore 10)

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1916

Modificazioni alla legge sulla istruzione superiore, concernenti i limiti di età dei professori delle Università e degli altri Istituti di istruzione superiore

## Art. 1.

L'articolo 123 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 8 agosto 1910, n. 795, è abrogato.

Il professore che compia il 75° anno di età durante l'anno accademico, quando abbia effettivamente cominciato il corso, conserverà il grado e l'ufficio sino alla fine dell'anno medesimo.

## Art. 2.

Gli insegnanti che saranno collocati a riposo in forza dell'art. 41 del testo unico precitato, qualunque sia il numero degli anni di servizio prestato, potranno essere nominati professori emeriti sulla proposta delle Facoltà o Scuole Universitarie a cui appartenevano e come tali rimarranno membri di quel corpo accademico. Essi avranno il diritto di libero insegnamento di cui alla prima parte dell'art. 56 e negli articoli 64 e 68 del detto testo unico.

## Art. 3.

I professori emeriti di cui all'articolo 2, o quelli che non appartengano ad altre Facoltà o Scuole come insegnanti ufficiali, faranno parte del Consiglio di Facoltà o Scuola. Potranno partecipare alle elezioni del Preside, del Direttore e del Rettore e saranno eleggibili a tali cariche.

## Art. 4.

Se il professore emerito è cultore di scienze sperimentali, il professore che gli è succeduto nella cattedra e nella direzione dell'Istituto, sarà tenuto a fornirgli i mezzi necessari per il libero insegnamento e per singoli studi sperimentali di cui il professore emerito intendesse occuparsi.